

produttivi (agriturismo e locali collegati all'attività agricola) e di terreni destinati ad attività orticole e di allevamento di animali; si tratta di beni sottoposti a procedura esecutiva attualmente sospesa (RGE [REDACTED], la quale è stata riunita alla procedura esecutiva n. [REDACTED]), nella quale sono stati suddivisi in sette lotti; il valore di stima dell'azienda è stato mutuato dalla perizia di stima resa nella procedura esecutiva, in più è stata valutata la consistenza economica delle attrezzature, pari ad € 513.650,00; quanto alla fattibilità economica, l'ausiliario ha verificato, anche attraverso appositi sopralluoghi, che si tratta di *“azienda agricola, caratterizzata da una vocazione produttiva mista che comprende attività vegetali e zootecniche gestite sui terreni e fabbricati a disposizione. L'attività vegetale dell'azienda presenta un ampio spettro di produzione, che spazia dalla coltivazione di piante arboree come olivi e carrubi, fino alla coltivazione di piante erbacee come essenze foraggere, leguminose e cereali da granella. Questa diversificazione non solo contribuisce alla sostenibilità economica dell'azienda, ma la rende anche significativa dal punto di vista economico”*; ritiene l'ausiliario che il Concordato Semplificato permetta di preservare il valore dell'attivo dell'azienda, evitando il rischio di deprezzamento che potrebbe verificarsi in caso di liquidazione in lotti, sicchè *“la proposta concordataria offre un meccanismo attraverso il quale i creditori possono ottenere un soddisfacimento parziale o totale dei loro crediti in un arco temporale più breve rispetto alla liquidazione. Ciò significa che anche i creditori chirografari possono ricevere un soddisfacimento, seppur parziale, dei loro crediti, cosa che potrebbe risultare difficile in un contesto di vendita in lotti”*. Il Collegio ritiene di condividere la valutazione dell'ausiliario, non emergendo elementi suggestivi di una maggiore proficuità dell'esecuzione individuale, frazionata, semmai il valore dell'azienda unitariamente intesa fa propendere per il contrario, tenuto conto che l'ausiliario ha accertato la *“tenuta economica”* e la redditività attuale dell'azienda, rilevando che nel [REDACTED]

[REDACTED]), sicchè la continuazione dell'attività agricola durante la fase liquidatoria può rendere maggiormente appetibile l'azienda nel suo complesso;

riguardo al terzo profilo, si rileva che il piano concordatario non riserva ai creditori un trattamento deteriore rispetto a quello che sarebbe loro spettato in caso di liquidazione controllata, avendo cura di precisare che l'ausiliario ha verificato che in capo all'[REDACTED] non residua la titolarità di altri beni significativi (vds. relazione integrativa depositata in data 24.6.2024); il piano prevede nove tentativi di vendita, con procedura competitiva, del patrimonio aziendale, all'interno di un arco temporale complessivo di tre anni, che non appare eccessivamente lungo, pur se raffrontato ai tempi dell'esecuzione individuale;

ritenuto che i creditori intervenuti in udienza sono:

[REDACTED] che si è opposta per le seguenti ragioni: *“1) la inclusione nello piano presentato di beni della sola azienda agricola, quantunque cospicui, laddove il concordato semplificato ha ad oggetto il patrimonio dell'istante ai sensi del CCII; 2) la incertezza di conseguire un risultato migliore rispetto alla liquidazione concorsuale; 3) i tempi di pagamento previsti non sono ritenuti accettabili da parte [REDACTED]”*; ritiene il Collegio che alla luce di quanto già sopra osservato tali ragioni debbano ritenersi non fondate, l'incertezza della vendita è carattere insito alla liquidazione del patrimonio;

[REDACTED], che non ha proposto opposizione, ma si è rimesso alle valutazioni del Tribunale;

Il [REDACTED] il quale si oppone perché l' [REDACTED] sta maturando debiti contributivi/previdenziali (come lavoratore autonomo agricolo e come datore di lavoro agricolo) pur dopo il tentativo di composizione negoziata e dopo la domanda di concordato semplificato; sul punto deve rilevarsi che non si tratta di debiti scaduti, avendo l' [REDACTED] presentato piano di rateizzazione e versato le prime rate; inoltre va considerato che: 1) è pur sempre consentito il controllo del liquidatore e la sorveglianza dell'ausiliario nel corso del triennio, al fine di verificare se il debito generato dal prosieguo dell'attività di impresa risulti economicamente non fronteggiabile e foriero di aggravamento della posizione dei creditori; 2) il debito scaduto nei confronti [REDACTED] viene soddisfatto in misura integrale sulla base del piano concordatario; 3) la liquidazione controllata non garantisce un maggior soddisfacimento dell'ente previdenziale, sia sotto il profilo dei tempi di vendita, sia sotto il profilo strettamente economico (prezzo di realizzo), per quanto sopra osservato, e porrebbe pur sempre il problema della gestione aziendale nel tempo necessario alla vendita dei beni aziendali; 4) l'ausiliario ha esaminato *“tutte le attività svolte dall'azienda, i flussi finanziari, le transazioni commerciali e qualsiasi altro elemento rilevante che potrebbe influenzare la comparsa di nuovi debiti...”*, ritenendo *“evidente che le marginalità operative relative alle diverse produzioni agricole coprono completamente i costi di produzione e gestione. Inoltre, il margine operativo caratteristico, al netto dei titoli AGEA, pari al 6% del fatturato, si attesta in linea con le marginalità riscontrabili nello stesso settore per aziende analoghe per dimensioni e organizzazione”*;

che il credito di [REDACTED] [REDACTED] previsto nel piano è di € [REDACTED] perché tale importo (che costituisce una base di calcolo certa) è recato dal precetto notificato il [REDACTED] ma l'ausiliario lo ha rideterminato nella somma maggiore di € [REDACTED], tenuto conto degli accessori; che il creditore [REDACTED] si è semplicemente costituito, senza opporsi all'omologazione; il creditore [REDACTED] e [REDACTED] ha solo chiesto la verifica, poi svolta, circa la titolarità di altri beni in capo ad [REDACTED];

visto l'art. 25 septies CCII, che richiama il successivo art. 114; ritenuto quindi di nominare un liquidatore, che avrà il potere di gestione patrimoniale e di disposizione dei beni dell'intero patrimonio del debitore ceduto, potere conformato, quanto alla dismissione dell'intero cespite aziendale (i restanti beni essendo di valore irrisorio), secondo la proposta concordataria (vendita dell'azienda attraverso nove tentativi attuati con procedure competitive entro un triennio); ritenuto che il combinato disposto degli artt. 25 sexies comma 8 e 118 CCII prevede la sorveglianza dell'ausiliario sull'adempimento del concordato;

PQM

OMOLOGA il concordato semplificato presentato da [REDACTED], con i valori aggiornati dall'ausiliario;

NOMINA liquidatore l'avv. Riccardo Schininà, con l'incarico di procedere alla liquidazione del patrimonio;

NOMINA membri del comitato dei creditori: 1) I [REDACTED] 2) [REDACTED]

STABILISCE che il liquidatore proceda alla vendita secondo le disposizioni dettate sulle vendite nella liquidazione giudiziale, salva la valutazione di compatibilità nel caso specifico (art. 114 comma 4 CCII) e la conformità al piano concordatario;

L'AUSILIARIO sorveglierà l'adempimento e potrà in ogni momento accedere a tutti gli atti della liquidazione e chiedere informazioni, chiarimenti e spiegazioni al liquidatore.



Il liquidatore presenterà ogni quattro mesi rendiconto e relazione sulla sua gestione. Copia del rendiconto/relazione sarà trasmessa al comitato dei creditori.

Completate le operazioni di liquidazione, prima della ripartizione finale, il liquidatore presenterà il conto finale della gestione.

MANDA

alla Cancelleria di provvedere agli adempimenti di rito previsti dall'art. 25 sexies comma 6 CCII.

Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 12/07/2024

Il Giudice relatore

Il Presidente



Firmato Da: GIAMPICCOLO GIOVANNI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e38e879edaf5b2c
Firmato Da: PULVIRENTI MASSIMO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 17eb4445ff71ca227c451702f76dbfcb

